



CITTÀ DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA

Via Cavour n° 16 - C.F. 80010350280 – tel. 049 8090211 - fax 049 8090200

internet: www.comune.vigonza.pd.it

pec: vigonza.pd@cert.ip-veneto.net



AREA TECNICA UNITÀ OPERATIVA TRIBUTI

CONIUGI SEPARATI / DIVORZIATI DIRITTO DI ABITAZIONE I.M.U. - ANNI VARI

Con l'introduzione del comma 12-quinquies, all'art. 4 **[i]** del D.L. n° 16/2012 si ha che l'abitazione assegnata (a seguito di separazione o divorzio) all'altro coniuge, comproprietario o proprietario esclusivo, si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione (**esclusivamente** ai fini dell'I.M.U.).

Questo Ufficio Tributi ha rilevato una erronea interpretazione della norma succitata e pertanto, con la presente, intende precisare e sottolineare che l'espressione "*in ogni caso*" (riportata nell'art. 4, comma 12-quinquies del D.L. n° 16/2012) dev'essere ricondotta all'ipotesi di titolarità di diritto reale (proprietà, uso, usufrutto, enfiteusi, superficie, ecc.) in capo al coniuge non assegnatario. Infatti, una diversa interpretazione porterebbe all'esenzione dell'I.M.U. in capo al proprietario locatore o comodante non voluta dalla legge.

Si informa che eventuali mancati versamenti, relativi all'ipotesi sopra accennata, potranno essere regolarizzati (con il versamento della sola imposta maggiorata degli interessi al tasso legale) entro il termine del 17/06/2019. Successivamente a tale data l'Ufficio Tributi provvederà al recupero dell'imposta non versata con l'applicazione delle sanzioni.

Per beneficiare di tali equiparazioni all'abitazione principale è necessario presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'I.M.U. (30 giugno), apposita dichiarazione, utilizzando il modello predisposto da questo Comune.

Vigonza, 27/03/2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IUC

Dr. Michele Bozza

(firmato digitalmente)

[i] art. 4, comma 12-quinquies del D.L. n° 16/2012: *"Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n° 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n° 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione."*